



Ufficio di Mosca

Premessa

Il 16 dicembre 2022 il Consiglio dell'Unione Europea ha varato il nono pacchetto sanzionatorio nei confronti della Federazione Russa.

Le nuove misure prevedono:

- deroghe finalizzate al disinvestimento; le Autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di una serie di prodotti qualora tali operazioni siano necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia;
- divieto di investire nel settore delle attività estrattive;
- congelamento dei beni nei confronti di altre due banche russe: (Credit Bank of Moscow, JSC Dalnevostochniy), oltre alla Banca di sviluppo regionale russa a cui si applica un divieto totale di effettuare operazioni;
- divieto di fornire alla Federazione russa servizi pubblicitari, di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione dell'UE;
- divieto per i cittadini dell'UE di ricoprire cariche in qualsiasi soggetto stabilito in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare;
- sospensione delle licenze di radiodiffusione di altri quattro organi di informazione russi (NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV e Perviy Kanal);
- misure restrittive nei confronti di 141 persone e 49 entità per un totale di 1386 persone e 171 entità.

I provvedimenti del nono pacchetto sinteticamente sopra menzionati sono riportati nella nota riepilogativa che qui segue (e segnalati in verde), che riassume tutte le misure sanzionatorie stabilite e che è suddivisa in sezioni tematiche.

Mosca, 21/12/2022

Francesco Pensabene
Direttore ICE Mosca
Sezione Sviluppo Scambi Ambasciata d'Italia a Mosca

SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE APPLICATE DALL'UNIONE EUROPEA CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA

A seguito dell'inasprimento della crisi tra la Federazione Russa (FR) e l'Ucraina, le sanzioni economiche introdotte dall'UE nel 2014 sono state significativamente ampliate.

In estrema sintesi, le norme sanzionatorie adottate dall'Unione Europea nei confronti della Federazione Russa sono racchiuse principalmente nei seguenti Regolamenti europei:

1. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014 “concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”, che disciplina le sanzioni economiche e finanziarie applicate dall'UE in alcuni settori o per determinate categorie di beni;
2. Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014 “concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina”, che disciplina il regime di congelamento dei fondi di persone fisiche e giuridiche russe coinvolte nelle azioni di destabilizzazione dell'Ucraina;
3. Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014 “concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche sul territorio della Crimea e di Sebastopoli;
4. Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022 “concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione Russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche nelle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.



Regolamento UE n. 833/2014

Il nuovo testo del Regolamento UE n. 833/2014 del 31 luglio 2014, come modificato dai recentissimi interventi normativi, introduce misure restrittive raggruppabili idealmente nelle seguenti macro-categorie:

- armamenti e beni dual-use;
- beni per il rafforzamento militare e tecnologico e industriale;
- finanziamenti pubblici e appalti pubblici;
- telecomunicazioni
- settore petrolifero, dell'energia e delle attività estrattive;
- aviazione e settore spaziale;
- settore marittimo;
- settore siderurgico;
- settore del lusso;
- importazione nell'UE di produzioni russe;
- settore dei trasporti;
- settore dell'oro;
- sanzioni finanziarie contro enti ed istituzioni pubblici;
- sanzioni finanziarie contro privati;
- deroghe finalizzate al disinvestimento.

Le sanzioni di cui al presente Regolamento sono state prolungate sino al 31 gennaio 2023.

Armamenti, beni dual-use e per il rafforzamento militare e tecnologico e industriale

Ai sensi del Regolamento UE n. 833, è vietato fornire beni inclusi nell'elenco degli armamenti, ivi incluse le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali ovvero munizioni ovvero altri beni a scopo militare.

Ciò premesso, ai sensi del nuovo art. 2 del Regolamento, è ora altresì vietato trasferire altresì qualsiasi bene o tecnologia classificati come *dual-use* ai sensi dell'Allegato I del Regolamento UE 821/2021, anche qualora la finalità sia civile. Si prevedono deroghe al suddetto divieto in alcuni specifici casi previsti dal Regolamento, nei quali trova applicazione la procedura di autorizzazione preventiva all'esportazione da parte dell'Autorità competente (in Italia, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento presso il Ministero degli Affari Esteri, UAMA).



Il medesimo divieto, soggetto altresì alle medesime deroghe, si applica nei confronti dei beni e delle tecnologie elencati nei nuovi Allegati VII e XXIII al Regolamento UE 833/2014, considerati come elementi che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico e industriale della FR. Tuttavia, quest'ultimo divieto non si applica a contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022 con riferimento ai beni di cui all'Allegato VII. Per quanto concerne i beni di cui all'Allegato XXIII, il divieto trova applicazione a partire dal 10 luglio 2022 soltanto in relazione a contratti conclusi prima della data del 9 aprile 2022 per quanto concerne i prodotti elencati nella sezione A dell'Allegato XXIII e dal 16 gennaio 2023 soltanto in relazione a contratti conclusi prima della data del 17 dicembre 2022, per quanto concerne i prodotti elencati nella sezione B del medesimo Allegato. E' previsto, inoltre, un periodo di grazia sino all'8 gennaio 2023 per l'esportazione di prodotti delle classi doganali 2701, 2702, 2703, 2704 (carbone fossile, lignite, torba e coke), ove esportati sulla base di contratti stipulati prima del 7 ottobre 2022 e una deroga, soggetta a preventiva autorizzazione delle Autorità competenti per l'esportazione dei prodotti con codice 8417 20, 8419 8180 e 8438 1010 (tutti codici relativi a macchinari per la preparazione e la cottura di cibi, inclusi panificati, e bevande).

Nei confronti di oltre 160 imprese russe elencate nel nuovo Allegato IV, si prevede che le esportazioni di prodotti sia dual-use sia inclusi nell'Allegato VII non possano essere autorizzate nemmeno in caso ricorra una delle deroghe previste dal Regolamento.

Finanziamenti pubblici e appalti pubblici

Le nuove restrizioni adottate dall'Unione Europea introducono il generale divieto di fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o per gli investimenti in tale paese nonché in qualsiasi programma promosso dall'UE o dall'Euratom.

Peraltro, è espressamente vietato ad ogni operatore europeo di partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati dal Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

Inoltre, salvo talune deroghe previste dal Regolamento non è più possibile aggiudicare, o proseguire nell'aggiudicazione, di un contratto di appalto pubblico in favore di un soggetto russo o di un soggetto controllato per più del 50% da un soggetto russo o che stia agendo per conto o sotto la direzione di un soggetto russo.

Telecomunicazioni

Agli operatori nel settore delle telecomunicazioni è vietato diffondere o agevolare la



diffusione dei contenuti di taluni soggetti russi elencati nell'Allegato XV al Regolamento. Alla data odierna, si tratta delle versioni europee del canale "Russia Today", "Sputnik", Rossiya RTR/Planeta, "Rossiya 24 e "TV Centre International". A tali emittenti sono state sospese tutte le licenze europee e a qualsiasi soggetto europeo è stato vietato di pubblicizzare prodotti, servizi o qualsiasi contenuto di tali emittenti. **Con il nono pacchetto del 16 dicembre 2022, vengono sospese le licenze di radiodiffusione di altri quattro organi di informazione russi (NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV e Perviy Kanal)**

Settore petrolifero, dell'energia e delle attività estrattive

Per quanto concerne il settore petrolifero, è ora vietato fornire le merci elencate dall'Allegato II al Regolamento a qualsiasi soggetto in Russia o per un uso in Russia nonché prestare servizi di assistenza tecnica o intermediazione in relazione a tali prodotti.

In relazione al suddetto divieto sono state introdotte talune eccezioni tra cui in particolare nel caso in cui l'attività si riferisca a (i) trasporto di petrolio e gas naturale e derivati del petrolio dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'UE, (ii) prevenzione o mitigazione di eventi gravi, (iii) esecuzione, fino al 17 settembre 2022, di obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 16 marzo 2022.

E' stato inoltre introdotto il divieto di acquistare da, vendere o trasferire a qualsiasi soggetto russo o per un uso in Russia talune tipologie di beni inerenti l'attività di raffinazione del petrolio ed elencati nel nuovo Allegato X al Regolamento. Il divieto non si applica fino al 27 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022.

Peraltro, non è più possibile acquistare o comunque importare o in altro modo trasferire nell'UE carbone o altri combustibili fossili elencati nel nuovo Allegato XXII. Il divieto si applica a partire dal 10 agosto 2022 per i contratti sottoscritti prima del 9 aprile 2022.

Infine, anche i settori dell'energia e delle attività estrattive (con ciò intendendosi le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione relative ai materiali non destinati alla produzione di energia) in generale sono stati sanzionati prevedendo il divieto, nei confronti di qualsiasi entità registrata o costituita a norma del diritto russo o di qualsiasi altro paese terzo e operante in tali settori in Russia, di (i) acquisire o aumentare la partecipazione in tali entità, (ii) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, (iii) creare nuove imprese in partecipazione, (iv) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.



In deroga al suddetto divieto le Autorità competenti dei Paesi membri possono autorizzare le attività di cui sopra, tra l'altro, quando sono necessarie all'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'UE nonché al trasporto di combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale) dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'UE.

Inoltre, per quanto concerne le attività estrattive, il divieto non si applica ad attività che generano la maggior parte del loro valore o che hanno come obiettivo principale la produzione di talune materie prime (ossia alluminio, compresa la bauxite, cromo, cobalto, rame, minerale di ferro, concimi minerali, compresi potassa e fosforite, molibdeno, nichel, palladio, rodio, scandio, titanio, vanadio, terre rare pesanti e leggere).

E' stato altresì introdotto il divieto di acquistare e importare nell'UE greggio e determinati prodotti petroliferi elencati in un apposito allegato (Allegato XXV), se originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. Sono altresì vietati i servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamento e assistenza finanziaria connessi a tali prodotti e al trasporto dei medesimi verso Paesi terzi.

In relazione al suddetto divieto, la normativa prevede numerose eccezioni (talune delle quali espressamente concesse soltanto ad alcuni Stati membri, ossia Bulgaria, Croazia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca) nonché modalità di entrata in vigore differite nel tempo.

In relazione ai suddetti prodotti sono stati introdotti anche appositi divieti di commercio, intermediazione e trasporto via terra e via mare soggetti ad un'articolata serie di eccezioni e deroghe comprese in spazi temporali stabiliti dal Regolamento 833. Non risulta invece vietato il trasporto dei prodotti petroliferi di cui sopra tramite oleodotto.

In particolare, è vietato il commercio, l'intermediazione o il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal 5 dicembre 2022, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal 5 febbraio 2023, originari della Russia o esportati dalla Russia. I divieti in questione si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio UE che modifica l'Allegato XI della decisione 2014/512/PESC. Inoltre, a seguito di ogni aggiornamento di tale decisione da parte del Consiglio UE, il divieto non troverà applicazione per 90 giorni a condizione che il trasporto, l'assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessa al trasporto siano basati su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione e il prezzo di acquisto al barile non



superi il prezzo fissato dalla decisione in vigore alla data della conclusione di tale contratto.

In data 3 dicembre 2022, il Consiglio UE ha fissato il tetto del prezzo dei prodotti con codice NC 2709 00 a USD 60 al barile.

Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi nonché i divieti di cui al presente articolo, sono riesaminati a partire da metà gennaio 2023 e, successivamente, ogni due mesi.

Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5% inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.

Aviazione e settore spaziale

Le sanzioni che colpiscono il settore dell'aviazione comprendono, in particolare, il divieto di trasferimento e assistenza tecnica a qualsiasi soggetto russo o per un uso in Russia in relazione a componenti di aeromobili (il cui allegato, Allegato XI, è stato più volte ampliato e comprende tre sezioni soggette a periodi di "grazia" diversi che consentono la deroga temporanea ai divieti, a seconda del prodotto, sino al 28 marzo 2022, al 6 novembre 2022 o al 16 gennaio 2023) nonché il divieto per qualsiasi velivolo battente bandiera russa di decollare dal, atterrare sul, o comunque sorvolare lo spazio aereo europeo.

E' stata inoltre vietata di carboturbi e altri additivi carburante elencati nell'apposito Allegato XX del Regolamento.

Sono state introdotte alcune deroghe ai divieti di cui sopra volti a consentire la produzione di beni in titanio per cui non siano disponibili alternative, evitare collisioni tra satelliti e/o per ragioni mediche e umanitarie.

Settore marittimo

Le sanzioni che colpiscono il settore marittimo comprendono, in particolare, il divieto di trasferimento e assistenza tecnica a qualsiasi soggetto russo o per un uso in Russia o per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa di una serie di prodotti elencati in un apposito allegato.

Peraltro, a partire dal 16 aprile 2022, salvo talune eccezioni previste dal Regolamento, è vietato dare accesso ai porti nel territorio dell'UE a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della FR. Il divieto si applica anche alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione



di qualsiasi altro Paese dopo il 24 febbraio 2022. Il medesimo divieto si applica, a partire dal 29 luglio 2022, in relazione all'accesso di navi russe alle chiuse situate nel territorio dell'UE.

E' stato inoltre revocato dall'UE il riconoscimento del registro navale russo e, a partire dall'8 aprile 2023, i divieti di cui sopra si applicheranno nei confronti di qualsiasi nave certificata dal registro russo.

Settore siderurgico

Le sanzioni che colpiscono il settore siderurgico prevedono il divieto di importare nell'UE prodotti di tale settore elencati nell'Allegato XVII al Regolamento 833 (ampliato a più riprese e suddiviso in due sezioni) o comunque acquistare o trasportare tali prodotti se originari della FR, oppure se situati nella FR. Sono vietati altresì i servizi di assistenza tecnica o intermediazione in relazione a tali prodotti.

I divieti di cui sopra sono soggetti ad una articolata serie di eccezioni e deroghe in base alle tipologie di prodotto e ai codici doganali ad essi applicabili, che possono essere sfruttate dagli operatori entro determinate quote di importazione e/o periodi temporali in particolar modo con riferimento ai prodotti con codice doganale 7207 11, 7207 12 e 7224 90.

Settore del lusso

Il settore del lusso è stato colpito prevedendo il divieto di vendere o comunque trasferire a qualsiasi soggetto nella FR, o per un uso nella FR, i prodotti di cui all'Allegato XVIII al Regolamento 833, qualora il valore unitario dei medesimi sia superiore ad Euro 300, salvo diverso importo previsto specificamente nel relativo allegato.

Importazioni nell'UE di produzioni russe

Ai sensi del Regolamento è vietato acquistare o comunque importare nell'UE taluni prodotti che sono stati ritenuti una preziosa fonte di reddito per la FR e che sono stati elencati nell'apposito nuovo Allegato XXI al Regolamento (ampliato a più riprese e composto da due sezioni).

Il suddetto divieto è soggetto a talune eccezioni quantitative nonché a deroghe temporanee, tra cui ad esempio la deroga che consente di importare i prodotti con codice 2905 11 (alcoli aciclici e derivati per carburanti) sino al 18 giugno 2023, sulla base di contratti stipulati prima del 7 ottobre 2022.

Settore dei trasporti

Salvo talune eccezioni, è fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada



stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'UE, anche in transito.

Il divieto non si applicava fino al 16 aprile 2022 al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell'impresa di trasporto su strada si trovasse già nel territorio dell'UE alla data del 9 aprile 2022, oppure dovesse transitare attraverso l'UE per ritornare in Russia.

Settore dell'oro

A partire dal 22 luglio 2022, è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, determinate tipologie di oro originario dalla Russia e dalla Russia esportato, a seconda dei casi, nell'UE o in qualsiasi altro Paese terzo. E' vietata altresì la prestazione di servizi di intermediazione, assistenza tecnica o finanziaria in relazione a tali prodotti.

Sanzioni finanziarie

Le sanzioni europee nei confronti della Russia colpiscono anche il settore finanziario (divieto di acquistare azioni e titoli obbligazionari emessi da alcune tra le maggiori banche, società pubbliche e imprese russe, nonché di fornire servizi finanziari a ciò collegati e di concedere finanziamenti a tali soggetti listati). A questo proposito, è opportuno sottolineare che anche le criptovalute sono state incluse nell'ambito di applicazione delle sanzioni finanziarie nei confronti della Russia.

In particolare, i soggetti interessati dalle sanzioni finanziarie di cui all'art. 5 del Regolamento sono 12 banche: Sberbank, Gazprombank, VTB Bank, Rosselkhozbank, Vneshekonombank, Alfa Bank, Bank Otkritie, Bank Rossiya, Promsvyazbank, **Credit Bank of Moscow, JSC Dalnevostochniy, Banca di sviluppo regionale russa (quest'ultima viene inserita nell'elenco delle entità di proprietà dello Stato russo o controllate dallo stesso che sono oggetto di un divieto totale di effettuare operazioni)**; e 15 imprese: OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod, Rosneft, Transneft, Gazpromneft, Almaz-Antey, Kamaz, Novorossiysk Commercial Sea Port, Rostek, Russian Railways, JSC PO Sevmash, Sovcomflot, United Shipbuilding Co..

Le nuove sanzioni colpiscono altresì la Banca di Russia, il Fondo di ricchezza nazionale russo e il Governo della FR: in particolare, ai soggetti europei è, ad oggi, proibito acquistare valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dalla Banca di Russia o dal Governo russo nonché gestire in alcun modo le riserve della Banca di Russia nell'UE.

Peraltro, è stato introdotto il divieto di esportare in Russia denaro contante in valuta



euro, ad eccezione dei casi di uso personale, e, a partire dal 12 marzo 2022, 7 banche russe sono state escluse dal sistema di messaggistica finanziaria necessario allo scambio di informazioni finanziarie (SWIFT).

In particolare, le banche colpite dall'esclusione dal sistema SWIFT a partire dal 12 marzo 2022, sono: Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovkombank, Vnesheconombank (VEB), VTB Bank. Il presente divieto è stato esteso con efficacia a partire dal 14 giugno 2022 anche alle banche Sberbank, Credit Bank of Moscow e JSC Rosselkhozbank.

Inoltre, salvo talune eccezioni previste dal Regolamento, è stato introdotto il divieto generalizzato di compiere qualsiasi operazione con taluni soggetti russi a controllo pubblico (e altri soggetti da essi controllati), in particolare: OPK Oboronprom, United Aircraft Corp., Uralvagonzavod, Rosneft, Transneft, Gazprom Neft, Almaz-Antey, Kamaz, Rostec, PO Sevmash JSC, Sovcomflot, United Shipbuilding Corp. In relazione al presente divieto, tra l'altro, è stata introdotta l'eccezione per cui il medesimo non si applichi in relazione al ricevimento di pagamenti dovuti dalle suddette società a soggetti europei in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.

In relazione alle suddette società, a decorrere dal 22 ottobre 2022, sarà vietato ai cittadini europei ricoprire cariche negli organi direttivi.

E' stato inoltre introdotto il divieto per i cittadini europei di ricoprire cariche in (i) qualsiasi soggetto stabilito in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali, (ii) un soggetto stabilito in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da un'entità di cui al punto (i) un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti (i) e (ii).

In deroga al suddetto divieto, le Autorità possono autorizzare un soggetto a ricoprire una carica nell'organo direttivo di un soggetto di cui a tale divieto, dopo aver stabilito che (i) tale soggetto è un'impresa in partecipazione o un analogo dispositivo giuridico cui partecipa un soggetto di cui al divieto e concluso da un soggetto registrato o costituito conformemente al diritto di uno Stato membro prima del 17 dicembre 2022, (ii) tale soggetto è un soggetto di cui al divieto, stabilito in Russia prima del 17 dicembre 2022 e di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di un soggetto registrato o costituito conformemente al diritto di uno Stato membro, (iii) la carica è necessaria a garantire l'approvvigionamento energetico critico, (iv) tale soggetto partecipa al transito attraverso la Russia di petrolio originario di un Paese terzo e che



il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano vietate a norma del Regolamento 833.

Sono stati inoltre vietati i servizi di rating del credito nei confronti di qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.

Le nuove sanzioni finanziarie colpiscono altresì i privati e prevedono, tra l'altro che, salvo talune eccezioni, sia vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche stabilite in Russia, se il valore totale dei depositi è superiore a Euro 100.000.

È vietato inoltre fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.

Peraltro, è vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario a qualsiasi soggetto russo, persona fisica o giuridica, o persona fisica residente in Russia o soggetti controllati o che agiscano per conto o sotto la direzione di soggetti russi.

E' stata inoltre vietata la possibilità di fornire al Governo russo e a qualsiasi entità giuridica stabilita in Russia, anche indirettamente, servizi contabili, di revisione legale dei conti, consulenza fiscale, amministrativo gestionale o di pubbliche relazioni, servizi di architettura, ingegneria, consulenza giuridica e informativa **nonché servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari.** E' opportuno precisare che il presente divieto, tra l'altro, non si applica alle società russe sotto il controllo di soggetti europei nonché in una serie di altri casi per i quali il Regolamento 833 prevede eccezioni o deroghe.

Deroghe finalizzate al disinvestimento

In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3-ter, 3-quater, 3-septies, 3 nonies, 3 duodecies del Regolamento 833, le Autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei prodotti elencati nei seguenti Allegati:

- Allegato II;
- Allegato VII;
- Allegato X;
- Allegato XI;
- Allegato XVI;



- Allegato XVIII;
- Allegato XX;
- Allegato XXIII; nonché
- Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 (Prodotti Dual-Use).

fino al 30 settembre 2023 qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché (i) i prodotti in questione siano di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, (ii) le autorità competenti non abbiano motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia, e (iii) i prodotti interessati fossero fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies o 3 duodecies relativamente a tali prodotti.

In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le Autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei prodotti beni elencati negli Allegati XVII e XXI fino al 30 settembre 2023 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché (i) i prodotti siano di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e (ii) i prodotti interessati fossero fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 3 octies e 3 decies relativamente a tali beni.

Regolamento UE n. 269/2014

Le sanzioni dell'UE comprendono anche le misure di “asset freeze” disposte nei confronti di un elenco di persone fisiche e giuridiche contenuto nella versione consolidata dell'Allegato I al Regolamento UE 269/2014.

La normativa in parola prevede inoltre un divieto in capo a qualsiasi soggetto europeo di mettere a disposizione di soggetti indicati nell'Allegato I al Regolamento, sia direttamente sia indirettamente, fondi o risorse economiche.

I soggetti interessati dalle sanzioni in parola sono **1386** persone fisiche e **171** persone giuridiche di varie nazionalità tra cui, prevalentemente, russe, ucraine, crimeane e



iraniane.

Ciò nonostante, tra le deroghe consentite al divieto di cui al Regolamento in parola, è stata introdotta la possibilità che le Autorità competenti di uno Stato membro possano autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di uno dei soggetti elencati nell'Allegato I, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 31 dicembre 2022 (o entro sei mesi successivi all'inclusione di un soggetto nell'elenco di cui all'Allegato I) dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'UE, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da un soggetto elencato nell'Allegato I, e il ricavato di tale vendita e trasferimento rimane congelato.

I medesimi soggetti sanzionati sono inoltre interessati da un "travel ban" ai sensi della Decisione del Consiglio UE n. 2014/145/PESC, ai sensi del quale non possono entrare o transitare sul territorio dell'Unione.

Le sanzioni di cui al presente Regolamento sono state prolungate sino al 15 marzo 2023.

Regolamenti UE inerenti i territori della Crimea e del Donbass

L'Unione Europea, inoltre, ha confermato le misure sanzionatorie adottate nei confronti della Crimea e della città di Sebastopoli (Regolamento UE n. 692/2014 come successivamente modificato) e replicato le medesime per i territori non soggetti a controllo governativo di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.

Tali restrizioni vietano a soggetti europei di intraprendere un'ampia gamma di attività e investimenti nella regione.

In particolare, i Regolamenti in parola vietano di importare merci dai territori menzionati, vendere talune tipologie di beni elencate negli Allegati II ai medesimi regolamenti.

Inoltre, agli operatori europei non è consentito fornire servizi connessi al settore del turismo, fornire assistenza tecnica in svariati settori quali (i) trasporti, (ii) telecomunicazioni, (iii) energia, (iv) esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.

Sono vietate inoltre altre operazioni tra cui l'acquisto di immobili o di partecipazioni societarie, la prestazione di servizi di investimento, l'erogazione di finanziamenti e la



creazione di imprese nei suddetti territori.

Le sanzioni di cui al Regolamento UE n. 692/2014 relativo alla Crimea sono state prorogate sino al 23 giugno 2023.

Le sanzioni di cui al Regolamento UE n. 263/2022 relativo alle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia sono state adottate con scadenza 24 febbraio 2023.

1. CONTROMISURE APPLICATE DALLA FEDERAZIONE RUSSA

Le contromisure adottate dalla Federazione Russa in risposta alle susseguenti ondate di sanzioni imposte, tra gli altri Paesi, anche dall'Unione Europea a partire dal 2014 sono contenute in più atti normativi (ordini e decreti) che introducono misure con finalità differenti tra loro in settori specifici dell'economia ma senza una chiara organicità.

Alla data odierna, le contromisure della Federazione Russa possono idealmente suddividersi nelle seguenti categorie:

- 1) Misure temporanee di natura finanziaria;
- 2) Misure connesse alle attività di importazione ed esportazione;
- 3) Restrizioni agli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni (in vigore dal 2014).

Misure temporanee di natura finanziaria

Il 28 febbraio 2022, in risposta alle nuove sanzioni dell'UE, il Presidente della FR ha adottato l'ordine "Sull'applicazione di misure economiche speciali in connessione con le azioni ostili degli Stati Uniti e dei Paesi alleati", che introduce talune restrizioni all'operatività dei soggetti residenti russi ai fini valutari (ivi incluse le persone fisiche straniere titolari di permesso di soggiorno e le società di diritto russo) nei confronti di controparti estere. In particolare si prevede che i residenti valutari non possano (i) effettuare operazioni in valuta estera aventi ad oggetto la cessione della stessa a soggetti non residenti nell'ambito di contratti di finanziamento, (ii) accreditare valuta estera sui propri conti (depositi) in banche al di fuori della FR, (iii) trasferire fondi senza l'apertura di un conto bancario utilizzando mezzi di pagamento elettronici forniti da prestatori di servizi di pagamento esteri.

Inoltre, il medesimo decreto prevede l'obbligo per le imprese esportatrici (di beni,



servizi o diritti della proprietà intellettuale) di effettuare la vendita di valuta estera nella misura stabilita dalla Banca di Russia entro 60 giorni lavorativi dalla data di accredito dei fondi. Con una determina del 9 giugno 2022, attualmente la Banca di Russia ha ridotto la percentuale di valuta estera da convertire allo 0%.

In data 1° marzo 2022, è stato pubblicato l'Ordine del Presidente della FR n. 81 "Sull'applicazione temporanea di ulteriori misure economiche per assicurare la stabilità finanziaria della Russia", il quale prevede, tra l'altro, che, a partire dal 2 marzo 2022, i residenti valutari russi dovranno esperire una procedura speciale al fine di eseguire alcune transazioni (operazioni) con soggetti associati a Paesi stranieri che commettono azioni non amichevoli contro la Russia. Le operazioni soggette a procedura speciale sono (i) la concessione di crediti e prestiti (in rubli), ad eccezione dei casi in cui la concessione di crediti e prestiti sia vietata dalla legge e (ii) operazioni, che comportino il trasferimento della proprietà di titoli di credito e beni immobili in capo ai soggetti "ostili".

A questo proposito, sulla base di un'autorizzazione generica concessa dalle Autorità russe, i soggetti russi possono vendere beni immobili a soggetti associati a Paesi stranieri non amichevoli nonché acquisire da essi beni immobili a condizione che il relativo prezzo di acquisto sia accreditato sui conti di tipo "C" introdotti dall'Ordine presidenziale n. 95, di cui si dirà di seguito. Sono state introdotte mediante atti normativi secondari eccezioni e regole di dettaglio in relazione alle operazioni aventi ad oggetto beni immobili eseguite da soggetti russi con soggetti associati a Paesi stranieri non amichevoli.

Il medesimo ordine presidenziale prevede inoltre che, a partire dal 2 marzo 2022, sia vietata l'esportazione dalla Federazione Russa di valuta estera e/o strumenti monetari in valuta estera per un importo superiore all'equivalente di USD 10.000, specificando tuttavia che gli istituti di credito possano trasferire fondi in valuta estera su conti di corrispondenza in banche non residenti.

In data 5 marzo 2022 è stato emesso l'Ordine presidenziale n. 95 ("Ordine 95") avente la finalità di integrare e completare le disposizioni normative adottate con i precedenti decreti. Tale ordine prevede che, salvo un'autorizzazione preventiva da parte della Banca di Russia o del Ministero delle Finanze della FR, un soggetto residente valutario sia tenuto ad adempiere ad obbligazioni di pagamento nei confronti di un soggetto associato al Paese non amichevole, per un importo superiore a 10 milioni di rubli per mese solare (o un importo equivalente in valuta estera, in base al tasso di cambio ufficiale della Banca di Russia il 1° giorno del mese di riferimento), in forza di contratti di mutuo o finanziamento o di altri strumenti finanziari, effettuando i relativi pagamenti in rubli verso conti correnti speciali, c.d. conti "C",



aperti presso istituti di credito russi o stranieri e appositamente dedicati alla gestione di tali rapporti. In data 24 giugno 2022, la Banca di Russia ha ulteriormente implementato le modalità di funzionamento dei conti "C", stabilendo quali importi è possibile accreditare e quali pagamenti è possibile effettuare da tali conti.

Con l'Ordine del Presidente n. 254 del 4 maggio 2022 è stato esteso l'obbligo di utilizzare conti di tipo "C" per adempiere a obbligazioni derivanti da garanzie indipendenti (controgaranzie) ovvero fideiussioni, laddove in qualità di beneficiari di tali garanzie (fideiussioni) intervengano soggetti associati ad un Paese straniero non amichevole (esclusi i soggetti da questi controllati, registrati nella FR).

In data 8 marzo 2022 è stato pubblicato ed è entrato in vigore il Decreto del Governo della FR n. 299 del 6 marzo 2022, che modifica la procedura di determinazione e pagamento dell'indennizzo spettante al titolare di un diritto della proprietà intellettuale registrato qualora il Governo della FR adotti la decisione di sfruttare tale diritto senza il consenso del titolare, prevedendo che, ove il titolare del diritto sia un soggetto associato ad un Paese non amichevole, a quest'ultimo non spetti alcun indennizzo.

Inoltre, mediante apposito provvedimento la Banca di Russia ha introdotto una procedura temporanea (valida sino al 10 settembre 2022) per la gestione delle operazioni in contanti tra operatori commerciali.

Tale procedura prevede che gli operatori commerciali russi possano ricevere pagamenti in valuta dollaro americano, yen giapponese, sterlina o euro sino ad un massimo equivalente a cinquemila dollari americani e soltanto al fine di pagare spese inerenti trasferite all'estero.

Gli operatori commerciali non residenti valutari russi non potranno ricevere contanti in dollari statunitensi, yen giapponesi, sterline ed euro durante il periodo di validità della procedura di cui sopra per le transazioni in contanti.

Tutte le altre disposizioni in materia di depositi e conti in dollari USA, euro, sterline inglesi e yen giapponesi aperti da persone giuridiche e imprenditori individuali a partire dal 10 marzo 2022 rimangono invariati.

Con l'Ordine presidenziale n. 126 del 18 marzo 2022, è stato previsto il diritto di soggetti russi controllati da soggetti associati a Paesi stranieri non amichevoli di ricevere finanziamenti. L'ordine in parola, inoltre, prevede una delega alla Banca di Russia perché disponga i termini e le condizioni a cui potranno essere svolte talune operazioni bancarie (ad esempio, il pagamento di acconti da parte di soggetti russi a soggetti stranieri, bonifici, acquisto di valuta sul mercato e altri) tra cui (i) pagamenti anticipati e acconti che un soggetto residente potrà versare a favore di persone fisiche e giuridiche straniere non residenti nella FR, in forza dei tipi di contratti stabiliti



dal Consiglio dei direttori della Banca Centrale della FR, (ii) bonifici da conti di soggetti non residenti valutari accesi presso banche russe, (iii) trasferimenti di mezzi finanziari senza l'apertura di un conto bancario, (iv) acquisto di valuta sul mercato valutario russo da parte di persone giuridiche non russe. Per le suddette operazioni la Banca di Russia ha emesso norme di dettaglio.

Sino al 31 dicembre 2022, un soggetto russo non potrà effettuare conferimenti o pagare quote di capitale in un soggetto straniero oppure effettuare conferimenti da parte di soggetti stranieri nell'ambito di accordi di partenariato, senza una preventiva autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Ai sensi della Nota informativa della Banca di Russia del 1° aprile 2022 è stata fissata una nuova soglia mensile per i trasferimenti di denaro all'estero che possono essere effettuati da soggetti residenti, da non residenti di Paesi che non appoggiano il regime sanzionatorio, nonché dagli altri non residenti che prestano attività lavorativa in Russia ai sensi di contratti di lavoro o di natura civilistica. Tale soglia è stata fissata a 10.000 dollari per i trasferimenti da conto a conto e di 5.000 dollari per i trasferimenti effettuati con modalità che non richiedono l'apertura di un conto bancario.

Con la Comunicazione del 30 giugno 2022, la Banca di Russia ha innalzato la soglia per i trasferimenti all'estero (sia in rubli che in valuta estera) concessa a soggetti residenti e non residenti provenienti da paesi che non appoggiano il regime sanzionatorio fino a 1.000.000 USD (o importo equivalente in altra valuta) nel caso di trasferimenti effettuati da un conto aperto presso una banca russa verso un proprio conto detenuto all'estero o a favore di un'altra persona fisica. Mentre la soglia massima per i trasferimenti effettuabili dai suddetti soggetti senza l'apertura di un conto bancario rimane invariata e continua a essere pari a 10.000 USD.

Inoltre, sono sospesi per un periodo di 6 mesi i trasferimenti all'estero effettuati da conti bancari di soggetti non residenti-persone fisiche provenienti da Paesi non amichevoli e che non prestano attività lavorativa in Russia, nonché per le persone giuridiche di tali paesi; sono altresì sospesi i trasferimenti all'estero per le persone fisiche e le persone giuridiche provenienti da Paesi che appoggiano il regime sanzionatorio, effettuati da conti di broker russi. Le persone fisiche provenienti da Paesi che non appoggiano il regime sanzionatorio e che prestano attività lavorativa in Russia, in forza di contratti di lavoro o di natura civilistica possono effettuare trasferimenti in rubli o valuta straniera per un ammontare pari alla retribuzione o al compenso percepiti e hanno la facoltà di effettuare detti trasferimenti senza apertura dei conti.

Le suddette disposizioni sono in vigore sino al 31 marzo 2023.



La Legge federale n. 114-FZ del 16.04.2022 ha introdotto il divieto di collocare e/o organizzare la circolazione di titoli azionari di emittenti russi al di fuori della FR attraverso il loro collocamento ai sensi della legge di un Paese estero, ovvero di titoli di emittenti stranieri che racchiudano diritti nei confronti di azioni di emittenti russi. L'eventuale prosecuzione della circolazione di azioni degli emittenti russi al di fuori della FR dovrà essere autorizzata dalla Commissione governativa per il controllo degli investimenti stranieri nella FR su richiesta dell'emittente interessato.

La distribuzione di utili/dividendi da parte di una OOO verso i propri soci stranieri è disciplinato dal Decreto presidenziale n. 254 del 4 maggio 2022, il quale prevede che tale distribuzione avvenga con le modalità previste dall'Ordine 95. Ai sensi dell'Ordine 95, i soggetti residenti russi a fini valutari (quale è una OOO anche se partecipata da soci stranieri) sono autorizzati a distribuire dividendi in favore dei propri soci/azionisti di Paesi "non amichevoli" (inclusi tutti i Paesi membri dell'Unione Europea) entro un limite massimo complessivo mensile pari a Rubli 10.000.000 o importo equivalente in valuta estera calcolato al tasso di cambio ufficiale della Banca di Russia del primo giorno del mese di riferimento ("**Limite Mensile**"). L'eventuale distribuzione di dividendi da parte di società russe per un importo superiore al Limite Mensile deve avvenire mediante l'accredito di tali importi in Rubli su un apposito Conto C, salva la preventiva autorizzazione da parte del Ministero delle Finanze.

il Decreto presidenziale n. 737 del 15 ottobre 2022, i pagamenti dei fondi legati alla riduzione del capitale sociale delle persone giuridiche russe, liquidazione delle stesse, pagamenti nell'ambito delle procedure fallimentari, a favore di persone "non amichevoli" vengono effettuati secondo le modalità previste dal Decreto n. 95 del 5 marzo 2022, ovvero non più di 10 mln di rubli al mese calendario (o l'equivalente di tale somma in altra valuta al cambio stabilito al primo giorno lavorativo di tale mese).

L'Ordine del Presidente della FR dell'8 settembre 2022 n. 618 "*Sulle modalità specifiche per l'esecuzione (adempimento) di singole tipologie di transazioni (operazioni) tra alcuni soggetti*" prevede che le operazioni che comportano, direttamente e (o) indirettamente, l'insorgenza, la modifica ovvero la cessazione di diritti di possesso, godimento e (o) disposizione di quote in capitale sociale di OOO (fatti salvi istituti di credito e istituti finanziari non creditizi) ovvero diritti di altra natura che consentano di determinare le condizioni per la gestione di dette OOO e (o) per l'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte delle stesse, potranno essere effettuate (adempite) soltanto previa autorizzazione della Commissione Governativa per il Controllo degli Investimenti Esteri nella Federazione Russa.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli acquisti di azioni (quote) e obbligazioni supplementari di persone giuridiche russe, in cui partecipa un Soggetto associato ad



un Paese non amichevole con una partecipazione superiore al 50% nel capitale sociale, purché la liberazione di tali azioni (quote) avvenga in rubli. Inoltre, è consentito l'acquisto da parte di un Soggetto associato ad un Paese non amichevole di azioni (quote) di persone giuridiche russe, a condizione che il medesimo non superi una partecipazione pari al 25% del capitale sociale.

Con l'Ordine del Presidente FR del 22 giugno 2022 n. 394, è stata introdotta la facoltà per il Governo della FR di far pervenire a un istituto di credito non bancario, che funga da depositario centrale, la richiesta di aprire un conto di tipo "I", gestito in rubli, intestato a un depositario straniero, senza che sia necessaria la presenza fisica di un rappresentante del medesimo. I fondi accreditati su tale conto saranno indicizzati al tasso di cambio, vigente sul mercato valutario nazionale russo, della valuta estera in cui sono denominate le obbligazioni statali sottoscritte da investitori stranieri.

Misure connesse alle attività di importazione ed esportazione

In data 8 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della FR n. 100, che assegna al Governo della FR l'incarico di stabilire gli elenchi di prodotti e materie prime la cui importazione nella, o esportazione dalla, FR potranno essere vietate o limitate. I suddetti elenchi non sono ancora stati approvati. Il presente Decreto prevede che le suddette misure abbiano durata sino al 31 dicembre 2022.

Con i Decreti del Governo n. 311 e 312 del 9 marzo 2022, sono stati introdotti un divieto di esportazione di talune tipologie di legname nonché approvato un elenco di più di 200 beni e attrezzature precedentemente importati in Russia da Paesi esteri, la cui esportazione dalla Russia è temporaneamente sospesa.

I suddetti divieti all'esportazione non si applicano a prodotti fabbricati nelle zone economiche speciali e in territori ad esse equiparati nella FR, con l'utilizzo di beni sottoposti al regime doganale di zona franca e a prodotti fabbricati nei territori di depositi doganali franchi nella FR, con l'utilizzo di beni sottoposti al regime di deposito doganale franco.

Con il Decreto del Governo n. 362 del 14 marzo 2022 è stato introdotto il divieto temporaneo (sino al 30 giugno 2022) di esportare dalla FR verso i paesi dell'UEE colture di grano (frumento, segale, orzo, mais), fatte salve le transazioni autorizzate in forza di licenze di esportazione specifiche. Inoltre, il Decreto del Governo n. 361, emesso in pari data limita temporaneamente (sino al 31 agosto 2022) l'esportazione dalla FR verso Paesi terzi di zucchero bianco e zucchero grezzo di canna, salvo spedizioni autorizzate in forza di apposite licenze.



A causa della situazione contingente, il Governo della FR ha emesso l'ordinanza n. 506 del 29 marzo 2022, con cui sancisce che il Ministero dell'Industria e del Commercio della FR, su proposta delle autorità esecutive federali, stilerà un elenco di beni (gruppi di beni) ai quali non si applicheranno le disposizioni del CCFR che prevedono la necessità di ottenere il consenso del titolare dei diritti (titolare del brevetto) per l'importazione di merci nella Federazione Russa, purché detti beni (gruppi di beni) siano immessi in circolazione fuori dal territorio della FR da parte dei titolari dei diritti (titolari del brevetto) o con il loro consenso. In tal modo è introdotta la possibilità di effettuare “**importazioni parallele**” per talune categorie di beni. In data 6 maggio 2022 il Ministero dell'Industria e del Commercio della FR ha pubblicato l'Elenco dei beni nei confronti dei quali non trovano applicazione i requisiti in materia di tutela della proprietà intellettuale da parte dei titolari dei diritti (titolari dei brevetti) sui prodotti immessi in commercio al di fuori dei confini FR, il quale è stato in seguito ampliato e modificato da provvedimenti successivi.

L'Ordinanza del Governo FR n. 548 del 31.03.2022 ha introdotto, dal 15 aprile al 31 agosto 2022, una restrizione quantitativa all'esportazione dalla FR (esclusi i Paesi della UEE) di olio di girasole, nonché di pannelli e altri residui solidi di semi di girasole, al di fuori della FR (esclusi i Paesi della UEE).

La Legge federale n. 213-FZ del 28 giugno 2022 stabilisce che l'uso dei risultati dell'attività intellettuale, identificabili in determinati prodotti, nonché dei segni distintivi con cui tali prodotti sono contrassegnati, non è considerato una violazione del diritto esclusivo sui risultati dell'attività intellettuale ovvero dei segni distintivi. Detta disposizione si riferisce a beni stranieri importabili nella FR senza il consenso dei titolari dei diritti di cui all'elenco stilato dal Ministero dell'Industria e del Commercio. Il Ministero dell'Industria e del Commercio, a sua volta, ha chiarito che la possibilità di importazioni parallele non elimina la necessità di provvedere alla marcatura digitale di tali beni.

Infine, con il Decreto (Ukaz) del 6 agosto 2014 n. 560 “Sull'applicazione di singole misure economiche speciali atte a garantire la sicurezza della Federazione Russa”, il Presidente della Federazione Russa ha introdotto il divieto di importare in Russia alcune categorie di alimenti per un periodo non superiore a un anno, demandando al Governo di determinare in tempi brevi gli elenchi dei Paesi stranieri esportatori soggetti a tale divieto e dei prodotti inclusi nel campo di applicazione dell'atto.

Il giorno seguente il Governo della Federazione Russa ha emanato il Decreto n. 778 “Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 6 agosto 2014 n. 560”, con cui è stata formalizzata l'introduzione del divieto di importare nella Federazione Russa, per un anno, determinati prodotti agricoli,



materie prime e prodotti alimentari, tra i quali figurano carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi e latticini, frutta e verdura prodotte (come attestato dal certificato di origine della merce) dagli Stati Uniti d'America, dai paesi dell'Unione Europea, da Canada, Australia e Norvegia.

Sono rimasti esclusi dal campo di applicazione delle misure in questione alcolici, bevande, pasta, dolci e prodotti da forno, prodotti per l'infanzia e merci acquistate all'estero per consumo privato. Con successivi provvedimenti, l'elenco dei prodotti sottoposti a divieto di importazione è stato più volte modificato, introducendo nuovi prodotti o eccezioni. Al fine di identificare con precisione dei prodotti interessati da divieto si deve sempre far riferimento ai codici doganali riportati e alla descrizione dei prodotti.

Il Decreto n. 778 prevede che il blocco delle importazioni abbia durata di un anno; tuttavia, tale misura è stata periodicamente prorogata dalle Autorità russe, da ultimo, sino al 31 dicembre 2022.

L'elenco completo dei prodotti attualmente soggetti al divieto di importazione di cui al Decreto n. 778, di origine o produzione da parte di Stati Uniti D'America, Paesi dell'Unione Europea, Canada, Australia, Montenegro, Islanda, Liechtenstein è il seguente.

TN VED ¹	Denominazione del prodotto <*>, <***>
0103 (eccetto 0103 10 000 0)	Suini vivi (eccetto animali di razza da allevamento)
0201	Carne bovina, fresca o refrigerata
0202 <*****>	Carne bovina congelata
0203	Carne suina fresca, refrigerata e congelata
0206 (eccetto 0206 10 100 0, 0206 22 000 1, 0206 29 100 0, 0206 30 000 1, 0206 30 000 3, 0206 41 000 1, 0206 49 000 1, 0206 80 100 0, 0206 90 100 0<*****>)	Frattaglie di bovini, suini, pecore, capre, cavalli, asini, muli e bardotti, siano esse fresche, refrigerate o surgelate (eccetto prodotti finalizzati alla fabbricazione di farmaci <*****>)
0207 <*****>	Carne e frattaglie del pollame di cui alla voce 0105, siano esse fresche, refrigerate o congelate
0209	Grasso suino separato dalla carne magra e grasso di pollo, non cotti né estratti in altro metodo, freschi, refrigerati, congelati, conservati sotto sale, in salamoia, essiccati o affumicati
da 0210 <*>	Carne sotto sale, in salamoia, essiccata o affumicata
da 0301 (eccetto 0301 11 000 0, 0301 19 000 0) <*>	Pesce vivo (eccetto avannotti di salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), avannotti di trota (<i>Salmo trutta</i>), avannotti di trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), avannotti di platessa e pesce rombo (<i>Psetta maxima</i>), avannotti di branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>) avannotti di ibridi di pesce gatto africano (<i>Clarias gariepinus</i> e <i>Heterobranchus longifilis</i>), larve vetrose di anguilla di fiume europea (<i>Anguilla anguilla</i>), pesci ornamentali vivi)

0302, 0303, 0304, 0305, da 0306 <***>, da 0307 <***>, 0308, 0309	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici (eccetto novellame (larve) di ostriche, novellame (larve) di cozze, novellame di gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>Litopenaeus vannamei</i>))
da 0401 <***>, 0402 <***>, da 0403 <***>, da 0404 <***>, da 0405 <***>, 0406	Latte e prodotti lattiero-caseari (eccetto latte e prodotti lattiero-caseari senza lattosio finalizzati all'alimentazione dietetica curativa e preventiva)
0701 (eccetto 0701 10 000 0 <*****>, <*****>), 0702 00 000, 0703 (eccetto 0703 10 110 0 <*****>, <*****>), 0704, 0705, 0706, 0707 00, 0708, 0709, 0710 <*****>, 0711, 0712 <*****> (eccetto 0712 90 110 0 <*****>, <*****>), 0713 (eccetto 0713 10 100 0 <*****>, <*****>), da 0713 20 000 0 <***> e 0713 40 000 0 <***>), 0714	Verdure, radici e tuberi alimentari commestibili (esclusi patate da seme, cipolle da seme, semi di mais dolce ibrido, piselli per la semina, ceci per la semina <*****>, <*****>, lenticchie per la semina <*****>, <*****>)
0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813	Frutta e noci
1501	Grasso suino (incluso lo strutto) e grasso di pollo, eccetto il grasso di cui alle voci 0209 o 1503
1502	Grasso bovino, di pecora o di capra, eccetto il grasso di cui alla voce 1503
1503 00	Stearina di strutto, olio di strutto, oleostearina e oleomargarina non emulsionati, né altrimenti preparati
1601 00 100 0 1601 00 910 1 1601 00 990 1	Insaccati e prodotti analoghi di carne, frattaglie o di sangue; prodotti alimentari pronti al consumo alla base di insaccati e prodotti analoghi di carne, frattaglie o di sangue
da 1901 90 110 0 <***>, da 1901 90 920 0 <***>, da 2106 90 930 0 <***>, da 2106 90 980 4 <***>, da 2106 90 980 5 <***>, da 2106 90 980 8 <***>	Prodotti alimentari o prodotti pronti al consumo (eccetto integratori alimentari; prodotti per l'alimentazione sportiva <*****>; integratori vitaminici e di sali minerali; aromatizzanti; concentrati proteici (di origine animale e vegetale) e relative miscele; fibre alimentari; additivi alimentari (comprese le miscele)
da 1901 90 980 0 <***>	Prodotti alimentari o prodotti pronti al consumo fabbricati con l'ausilio di tecnologie di produzione del formaggio e contenenti una percentuale in massa equivalente o superiore all' 1,5% di grasso butirrico.
da 2501 00 <*****>	Sale (incluso sale da cucina e denaturato) e cloruro di sodio puro, disciolti o non disciolti in acqua, contenenti o non contenenti additivi antiagglomeranti e polverulenti e acqua di mare (eccetto integratori alimentari)
¹ Codice di nomenclatura dell'attività commerciale estera dell'Unione Economica Eurasiatica (UEE)	

<*> ai fini dell'applicazione del presente elenco occorre far riferimento esclusivamente al codice TN VED, la denominazione del prodotto è riportata per comodità di utilizzo.

<***> ai fini dell'applicazione della presente voce occorre far riferimento al codice TN VED, nonché alla denominazione del prodotto.

<****> eccetto i prodotti alimentari per bambini.

<*****> prodotti destinati alle squadre nazionali della Federazione Russa previa convalida da parte del Ministero dello sport della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati. (nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 16.09.2015 N. 981)

<*****> eccetto prodotti destinati alla fabbricazione di alimenti per l'infanzia, previa convalida da parte del Ministero dell'agricoltura della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati nel rispetto delle modalità da esso previste ed entro i limiti del volume di importazione di tali prodotti consentito dal Ministero. (nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 27.05.2016 N. 472)

<*****> eccetto prodotti destinati alla fabbricazione di farmaci, dispositivi medici e integratori alimentari previa convalida da parte del Ministero dell'industria e del commercio della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati nel rispetto delle modalità da esso previste. Ai fini dell'applicazione della presente voce occorre far riferimento al codice TN VED, nonché alla denominazione del prodotto.

(nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 20.05.2017 N. 604)

<*****> eccetto prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici previa convalida da parte del Ministero dell'industria e del commercio della Federazione Russa della particolare destinazione d'uso dei prodotti importati nel rispetto delle modalità da esso previste. Ai fini dell'applicazione della presente voce occorre far riferimento al codice TN VED, nonché alla denominazione del prodotto.

(nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 25.10.2017 N. 1292)

<*****> Parti di semi le cui varietà sono incluse nel Registro statale delle varietà vegetali consentite per l'uso, nel caso in cui si fornisca un estratto rilasciato dal Ministero dell'Agricoltura della Federazione Russa.

(nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 7.10.2019 N. 1293)

<*****> Parti di semi destinati alla ricerca scientifica, test statali, produzione di semi per l'esportazione dalla Federazione Russa, previa conferma da parte del Ministero dell'Agricoltura della Federazione Russa dello scopo previsto delle merci importate secondo le modalità da loro specificate e nei limiti del volume autorizzato d'importazione di tali merci approvato dal Ministero.

(nota introdotta dal Decreto del Governo della FR del 7.10.2019 N. 1293)

Il 1° luglio 2019 è entrato in vigore il Decreto del Governo russo n. 290 del 24 giugno 2019, che consente l'importazione dei prodotti sanzionati nella Federazione Russa a fini di transito verso paesi terzi, a condizione che gli stessi si trovino su trasporti su strada o rotaia debitamente piombati e collegati al sistema di geo localizzazione GLONASS (sistema russo alternativo al ben più noto americano GPS), che le autorità russe hanno di recente iniziato a rilanciare.

Peraltro, in data 4 giugno 2018, la Federazione Russa ha adottato la Legge n. 127-FZ di carattere programmatico che disciplina le modalità con cui contrastare le misure “non amichevoli”, ivi incluse quelle implicanti l'introduzione di sanzioni economiche e politiche, adottate dagli Stati Uniti e dagli altri Paesi (“Paesi non

amichevoli”), modalità da intendersi aggiuntive rispetto alle iniziative restrittive già implementate dalla Federazione Russa.

Le modalità di contrasto possono includere l'interruzione di cooperazioni internazionali, l'introduzione di divieti di importazione e/o esportazione di beni o servizi o di divieti di partecipazione ad appalti pubblici per enti soggetti alla giurisdizione di Paesi non amichevoli o, direttamente o indirettamente controllati da tali Paesi, o ad essi affiliati o collegati, e altri.

La competenza sull'introduzione delle suddette misure è attribuita al Governo della Federazione Russa, il quale, in data 29 dicembre 2018, ha emanato il decreto n. 1716-83 con cui ha vietato l'importazione nella Federazione Russa di un elenco di prodotti il cui paese di origine ovvero paese di provenienza sia l'Ucraina ovvero prodotti trasportati attraverso il territorio ucraino.

La suddetta misura interessa le esportazioni dell'Unione Europea verso la Russia in quanto, di fatto, impedisce di far transitare le merci attraverso l'Ucraina.

Con il Decreto del Governo FR del 30 settembre 2022 n. 1728, è stato introdotto il divieto al trasporto di merci su strada all'interno del territorio FR da parte di veicoli appartenenti a vettori stranieri di Paesi non Amichevoli. Il divieto si estende alle operazioni di trasporto, anche in transito, da o verso uno Stato terzo.

È stato stilato l'elenco dei paesi che hanno adottato misure restrittive nei confronti della FR in materia di trasporto internazionale di merci su strada, che comprende i Paesi dell'UE, la Gran Bretagna, la Norvegia e l'Ucraina. Sono state altresì specificate le fattispecie in cui il suddetto divieto non trova applicazione, che comprendono, inter alia, le spedizioni postali e il trasporto di merci rientranti in un apposito elenco, che comprende numerosi prodotti appartenenti a categorie diverse (farmaci, alcolici, plastica, prodotti alimentari et alia), identificati secondo i codici doganali TN VED.

Restrizioni agli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni russe

A partire dal secondo semestre del 2014, il Governo russo ha adottato una serie di provvedimenti in materia di appalti pubblici, che prevedono il divieto di acquisto di svariate tipologie di prodotti tra cui dispositivi medici, farmaci essenziali/salvavita, software, alimenti, prodotti dell'industria leggera, dispositivi elettronici e veicoli di produzione straniera da parte di istituzioni ed enti pubblici (anche scolastici e sanitari) qualora siano disponibili sul mercato (e siano offerti) prodotti alternativi/equivalenti di origine russa.



Taluni dei suddetti provvedimenti hanno avuto durata limitata e, alla scadenza, non sono stati rinnovati. Altri, invece, sono stati raggruppati in un unico provvedimento, che rappresenta la principale fonte di riferimento relativa alla misura restrittiva in parola, ossia il Decreto del Governo russo n. 616 del 30 aprile 2020, il quale introduce un elenco composito di prodotti di origine estera, il cui acquisto per esigenze statali e comunali è vietato, nonché di prodotti industriali, lavori e servizi di origine estera, il cui approvvigionamento per esigenze di difesa e sicurezza dello Stato è vietato.

In aggiunta al sopra citato Decreto n. 616 del 2020, restano in vigore anche i seguenti provvedimenti con finalità analoghe:

- il Decreto del Governo russo n. 102 del 5 febbraio 2015 che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare svariate categorie di dispositivi medici (tra cui rientrano apparecchiature, vestiario e attrezzature) di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica);
- il Decreto del Governo russo n. 1236 del 16 novembre 2015, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare software i cui diritti esclusivi sono detenuti da soggetti non russi;
- il Decreto del Governo russo n. 1289 del 30 novembre 2015, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di acquistare farmaci essenziali e salvavita (si fa riferimento a uno speciale registro) di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica);
- il Decreto del Governo russo n. 832 del 22 agosto 2016, che, salve determinate eccezioni, proibisce agli enti pubblici russi di approvvigionarsi di una serie di prodotti alimentari di origine straniera (tra cui figurano prodotti ittici e carnei, latte e derivati, riso, sale) qualora, nell'ambito di apposita gara organizzata come previsto dalla normativa vigente, pervengano due o più offerte di merce analoga originaria della Russia o di altro Paese dell'Unione doganale eurasiatica;
- il Decreto del Governo russo n. 617 del 30 aprile 2020 che introduce l'elenco dei prodotti di origine estera, il cui acquisto per esigenze statali e comunali è limitato a casi specifici.

Le misure di cui sopra non riguardano le grandi imprese russe a controllo statale, per le quali vige un regime differente in materia di appalti.

Va ricordato inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2017, con l'entrata in vigore del Decreto del Governo russo n. 925 del 16 settembre 2016, tutte le imprese russe sottoposte direttamente o indirettamente al controllo pubblico e una serie di altri enti (trattasi, in sostanza, delle imprese e degli enti i cui approvvigionamenti sono disciplinati dalla Legge federale russa n. 223-FZ del 2011 "Sull'approvvigionamento



di merci, lavori e servizi da parte di determinati soggetti giuridici" (Legge 223)) sono tenuti ad adottare un regime di priorità dei fornitori russi e dei paesi membri dell'Unione economica eurasiatica rispetto ai fornitori di altri paesi, inclusa ovviamente l'Italia.

Tale regime, che si applica a gare d'appalto, aste e a tutte le altre procedure di individuazione del fornitore previste dalla Legge 223, esclusi gli approvvigionamenti da fornitore unico, prevede che i partecipanti che offrano di fornire merce di origine russa e i potenziali fornitori russi (eurasiatici) di lavori/servizi siano automaticamente agevolati rispetto agli offerenti stranieri nella misura del 15% del prezzo da essi offerto, ottenendo con ciò un fondamentale vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza estera. Il Decreto 925 si applica alle forniture di merci di qualsivoglia tipologia e a tutti i lavori e servizi da effettuarsi a favore delle imprese e degli enti i cui approvvigionamenti sono disciplinati dalla Legge 223, senza eccezioni rilevanti salvo quella, già menzionata, in cui il fornitore è stato previamente designato come fornitore unico dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'Ordine del Presidente della FR n. 252 il Governo della FR ha stilato un elenco di soggetti (persone giuridiche e fisiche, nonché enti sottoposti al controllo delle stesse) sottoposti alle sanzioni applicate dalla FR.

Dette sanzioni prevedono, tra l'altro:

- 1) il divieto per tutte le autorità statali, nonché le persone fisiche e giuridiche sottoposte alla giurisdizione della FR di:
 - i) stipulare negozi con soggetti sanzionati;
 - ii) adempiere a obbligazioni derivanti da transazioni in favore di soggetti sanzionati;
 - iii) compiere operazioni finanziarie i cui beneficiari sono soggetti sanzionati.
- 2) **esportare** al di fuori dei confini FR prodotti e (o) materie prime, la cui realizzazione ed estrazione avviene nella FR, purché tali prodotti e (o) materie prime vengano fornite a favore di soggetti sottoposti a sanzioni e (o) da parte di soggetti sottoposti a sanzioni a favore di altri soggetti.

Ai sensi della Lettera del Ministero delle Finanze n. 24-01-09/61077 del 27 giugno 2022 "Sull'applicazione del Decreto n. 937", a decorrere dal 1° luglio 2022 non possono partecipare alle gare d'appalto statali le società che siano state iscritte nel registro dei fornitori inaffidabili a seguito del loro rifiuto ad adempiere a un contratto adducendo come motivazione il fatto che la stazione appaltante fosse sottoposta a sanzioni da parte di Stati stranieri. Il requisito della mancata iscrizione di un fornitore nel suddetto registro per il motivo di cui sopra è obbligatorio per le stazioni appaltanti,



a partire dal 1° luglio, in relazione a qualsivoglia gara d'appalto di qualsivoglia bene, lavoro o servizio. Quanto precede si riferisce alle gare d'appalto indette a decorrere dal 1° luglio 2022, nonché alla stipula dal 1° luglio di contratti con un unico fornitore. Il summenzionato requisito deve essere previsto obbligatoriamente dalla stazione appaltante, salvo il caso in cui non si preveda già il requisito della non inclusione di un fornitore nel registro per qualsiasi altra motivazione.

